

TRIBUNALE di TREVISO

Sezione seconda civile

N. 5187/11 R.G.

Il Tribunale, composto dai magistrati:

dott. Antonello Fabbro	Presidente rel., est.
Dott. Bruno Casciarri	Giudice
Dot.ssa Elisa Fazzini	Giudice

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Nella causa promossa con reclamo ex art. 669 terdecies cpc depositato in data
2/8/2011

PARTE RECLAMANTE -

CONTRO

PARTE RESISTENTE - (Avv. Matteo De Poli, Luca Vedovato,
Claudia Marini)

In punto: reclamo avverso l'ordinanza ex art. 700 cpc del 18/7/2011 del
Tribunale di Montebelluna - Giudice Unico.

Il Tribunale,

letti gli atti di causa, sentite le parti all'udienza in camera di consiglio del
4/11/2011;

vista la documentazione allegata dalle parti,

premesso che:

accogliendo il ricorso proposto da , con ordinanza emessa
il 16/7/2011 il Giudice Unico presso il Tribunale di Montebelluna
sospendeva l'esecuzione del contratto *interest rate swap* n. 3055/06
concluso tra le parti e ordinava a di non operare ulteriori

1

addebiti in esecuzione di esso; ordinava alla Banca di provvedere alla cancellazione della segnalazione di [REDACTED] alla Centrale Rischio della Banca d'Italia, in dipendenza, anche solo indiretta, di addebiti operati in esecuzione del detto contratto, previo storno dell'operazione contabile di addebito del 18/4/11 (di € 133.600,00); compensava le spese;

- avverso tale ordinanza proponeva reclamo [REDACTED] deducendo: la violazione del diritto di difesa; l'inammissibilità del ricorso cautelare proposto in forza della preclusione imposta dal principio per cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile; l'insussistenza del fumus boni iuris, a causa di numerosi profili di nullità che viciano il lodo arbitrale posto dal Giudice Unico a fondamento della propria decisione, l'insussistenza del periculum in mora;
- resisteva la [REDACTED] chiedendo il rigetto del ricorso,
- le parti scambiavano memorie autorizzate e infine, all'udienza collegiale del 4/11/2011 discutevano la causa riportandosi alle istanze e domande di cui ai rispettivi atti.

MOTIVAZIONE

Il Tribunale,
ritenuto che:

- 1) l'eccezione relativa alla mancata concessione di un termine a difesa è infondata, in quanto l'art. 669 *sexies* cpc impone al giudice solo di sentire le parti e di garantire un contraddittorio essenziale; né prevede termini a difesa; la questione è comunque superata, se non altro perchè in questa fase la banca ha avuto la più ampia possibilità di difendersi;
- 2) [REDACTED] critica la decisione impugnata sostenendo che il lodo arbitrale avrebbe già delimitato l'area del danno risarcibile, precludendo a [REDACTED] di agire in separato giudizio per il risarcimento dell'asserito ulteriore danno, visto che tale danno ulteriore troverebbe sempre causa nello stesso fatto generatore oggetto del procedimento arbitrale (ossia nel contratto di IRS n. 3055/06). L'eccezione è infondata in quanto da un lato non si rinviene negli atti del giudizio arbitrale una manifestazione di volontà della [REDACTED] di rinunciare al risarcimento dei danni futuri (e

incerti, considerate le caratteristiche speculative del contratto di IRS) che avrebbero potuto verificarsi dopo la pronuncia degli arbitri in conseguenza del fatto illecito precontrattuale della banca (difetto informativo e conflitto di interessi); dall'altro gli stessi arbitri danno atto della risarcibilità dell'eventuale danno futuro, "se necessario a seguito di altro giudizio" (pag. 24 del lodo), lasciando quindi impregiudicata ogni domanda fondata su fatti (anche) sopravvenuti alla loro decisione, o più precisamente, al momento in cui le parti avevano definitivamente precisato le rispettive conclusioni. Il fatto illecito generatore di danno è unico (e consiste, come si è visto, nel mancato adempimento degli obblighi di informazione da parte della banca nella fase precontrattuale), gli eventi dannosi sono invece plurimi e non prevedibili, neppure in ordine all'an, dato che si realizzano solo in dipendenza di altri fatti (l'andamento dei titoli, indici o prodotti finanziari che costituiscono il sottostante del derivato). Conseguentemente la domanda risarcitoria dei danni futuri non può essere utilmente proposta se non successivamente al loro verificarsi, dato che, in virtù delle particolari caratteristiche del rapporto, nessuno è in grado di stabilire se e in quale misura potrà verificarsi il temuto danno futuro. Tale è stata nel giudizio arbitrale la condotta di ██████████ che si è limitata a chiedere che gli arbitri si pronunciassero sul danno fino a quel momento verificatosi. La domanda cautelare, finalizzata ad evitare che altri effetti dannosi successivi alla pronuncia arbitrale si producano in capo al danneggiato è quindi ammissibile. Proprio la circostanza che il contratto intercorso tra le parti mantenga validità ed efficacia (siccome non risolto, né dichiarato nullo) spiega perché il contratto possa continuare a produrre danni dipendenti dal fatto illecito precontrattuale e dalla congiuntura sfavorevole (per il cliente) del sottostante.

Nulla muta neppure, rispetto a quanto fondatamente ritenuto dagli arbitri, per ciò che concerne il nesso di causa tra l'illecito e gli eventi dannosi, anche successivi alla pronuncia del lodo: lo schema causale è identico.

- 3) A fronte della considerazione che il lodo arbitrale è comunque una pronuncia destinata a fare stato tra le parti, salve le risultanze degli eventuali esperimenti impugnatori che la legge consente, non si ritiene di dover riesaminare le questioni di diritto e di merito che furono oggetto del procedimento arbitrale, chè altrimenti la procedura cautelare si trasformerebbe in un mezzo surrrettizio di impugnazione di quella pronuncia: deve quindi il Tribunale limitarsi a verificare che la detta pronuncia non risulti affetta da evidenti vizi di nullità;
- 4) tale verifica è, nel caso di specie, negativa, dato che il lodo non appare, ad un esame necessariamente sommario, qual è quello consentito in questa sede, manifestamente affetto da nessuno dei numerosi profili di nullità eccepiti dalla Banca;
- 5) correttamente quindi il giudice della prima fase ha ritenuto di considerare provato il fumus boni iuris alla luce del lodo arbitrale: la violazione degli obblighi informativi e del divieto di operare in situazione di conflitto di interessi è la medesima sia per i danni accertati fino alla precisazione delle conclusioni nell'ambito del giudizio arbitrale, sia per quelli successivi, estranei all'oggetto del giudizio arbitrale;
- 6) sussiste altresì il periculum in mora, costituito dalla possibile rilevante diminuzione delle disponibilità di denaro conseguente agli addebiti dei differenziali, dalla probabile maggior difficoltà di accesso al credito bancario, dai riflessi negativi di immagine che potrebbero derivare alla [redacted] dalla segnalazione alla Centrale Rischi.

Il reclamo va quindi respinto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale rigetta il reclamo,

condanna [redacted] a rifondere a [redacted] le spese della presente fase, che liquida in € 7.000,00 per onorari, € 1.066,00 per diritti, oltre a spese generali, cpa e iva come per legge.

Treviso, 9 novembre 2011

Depositato in Cancelleria

Il 10/11/11
IL CANCELLIERE
[Signature]

Il Presidente estensore

[Signature]

Referenzia